

**SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E LA
"FONDAZIONE EMILIANO-ROMAGNOLA PER LE VITTIME DEI REATI"**

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

la Regione Emilia-Romagna, C.F. 80062590379, con sede in Bologna, in Viale Aldo Moro n. 52, nella persona di , domiciliato per la carica presso la sede della Regione,

E

la "Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati", C.F. 02490441207, in persona della Sua Direttrice, , domiciliata per la carica presso la Fondazione medesima che ha sede legale presso la Regione Emilia-Romagna, Viale Aldo Moro n. 64, Bologna, come previsto dall'art. 1, comma 2, dello Statuto della Fondazione;

Premesso che:

- la legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 "Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza" e ss.mm.ii., ed in particolare l'art. 7 ha autorizzato la Regione Emilia-Romagna a istituire o a partecipare, quale socio fondatore, alla fondazione denominata "Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati";
- con la deliberazione di Giunta regionale n. 1950 del 6 ottobre 2004 è stata approvata la partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione del fondo di dotazione della Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati" e che, nello schema di statuto parte integrante della stessa delibera, la Regione si è resa disponibile ad ospitare, nei propri locali siti al civico 64 di Viale Aldo Moro, la sede della Fondazione;
- la Fondazione si è costituita il 12 ottobre 2004, con atto di repertorio n. 48531, fascicolo 17661, davanti al dr. Federico Stame, Notaio iscritto al Collegio Notarile di Bologna.

Visti:

- la determinazione del Direttore Generale agli Affari Istituzionali e Legislativi 15418 del 26/10/2004 con la quale è stato attribuito il riconoscimento di personalità giuridica alla "Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati", con sede in Bologna, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 361/2000 e degli artt. 3 e 4 della L.R. n. 37/2001;
- lo Statuto della Fondazione, quale risulta dopo le modifiche approvate dall'Assemblea dei soci del 13 dicembre 2013, come da atto redatto in Bologna in pari data dal Notaio dott. Michele Zerbini, Repertorio n. 43099, Fascicolo n. 13541, acquisito agli atti della struttura regionale competente;
- l'art. 12 dello Statuto che prevede che gli organi della Fondazione sono: l'Assemblea dei soci fondatori e dei soci aderenti, il Presidente, il Vicepresidente, il Comitato dei Garanti, il Revisore dei Conti;
- la determinazione del Direttore Generale agli Affari Istituzionali e Legislativi n. 388 del 17/01/2014 con la quale sono state approvate le modifiche dello statuto mediante iscrizione delle stesse nel Registro regionale delle persone giuridiche, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 361/2000 e degli artt. 3 e 5 della L.R. n. 37/2001.

Considerato che:

- l'articolo 1, secondo comma, dello Statuto della Fondazione prevede che la stessa abbia la propria sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 64, presso la Regione Emilia-Romagna, in locali concessi alla Fondazione dalla Regione con cui verrà stipulata apposita convenzione;
- la Fondazione, pur mantenendo la propria sede legale in Viale Aldo Moro n. 64, ha trasferito la propria sede operativa in Viale Aldo Moro n. 52, in locali concessi dalla Regione;
- l'art. 19, secondo comma, dello Statuto prevede che il Direttore della Fondazione, oltre a curare i rapporti con la Regione Emilia-Romagna e gli altri soci, definisce le intese per l'utilizzo dei locali concessi in uso per la sede della Fondazione, e per l'avvalimento di personale regionale;

- le principali attività della Fondazione sono:
 - sostegno alle vittime di reati gravi quando il fatto sia avvenuto nel territorio regionale, ovvero fuori del territorio regionale ma abbia come vittime cittadini residenti in Emilia-Romagna, mediante intervento volto a limitare, nell'immediatezza del fatto o in un periodo congruamente breve, le più rilevanti situazioni di disagio personale o sociale della vittima o dei suoi familiari conseguenti al reato stesso;
 - iniziative a sostegno della Fondazione consistenti principalmente nella promozione di "campagne per la raccolta di fondi" finalizzate esclusivamente al perseguimento delle proprie finalità e scopi;
 - attività inerenti alla corretta gestione della Fondazione quali la predisposizione dei bilanci preventivi e consuntivi, la tenuta dei libri contabili, la redazione dei verbali dell'assemblea e del comitato dei garanti, le istruttorie sui fatti inerenti le vittime, le attività di promozione e divulgazione delle proprie finalità e attività;
- in ragione dell'imminente scadenza della convenzione stipulata tra la Regione Emilia-Romagna e la Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati in data 18 aprile 2023 con validità triennale, approvata con delibera di Giunta regionale n. 530/2023, occorre proseguire il rapporto di collaborazione attraverso il rinnovo della convenzione negli stessi termini e condizioni.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART.1

Soggetti e oggetto della convenzione

La presente convenzione disciplina i rapporti tra la Regione Emilia-Romagna (di seguito indicata "Regione") e la Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati (di seguito indicata "Fondazione") in ragione dell'utilizzo di beni e servizi propri della Regione e dell'avvalimento di personale regionale da parte della Fondazione per lo svolgimento della sua attività.

ART.2

Descrizione dei beni e servizi

Coerentemente con l'art. 1, secondo comma, e l'art. 19, secondo comma, dello statuto della Fondazione, la Regione mette a disposizione per l'operatività della Fondazione, che accetta, gli elencati beni e servizi:

- due locali, assegnati al Gabinetto del Presidente della Giunta, che verranno successivamente individuati in ragione delle operazioni di ristrutturazione in atto presso la sede di Viale A. Moro n. 52, in Bologna;
- fornitura e installazione di arredi, attrezzature, strumentazioni informatiche collegate al server regionale, apparecchiature telefoniche comprensive di segreteria e loro manutenzione (come meglio specificato **nell'Allegato A** parte integrante della presente convenzione);
- l'utilizzo di personale regionale, secondo modalità concordate con la Fondazione, per le attività di segreteria amministrativa e tecnico-organizzativa della Fondazione comprendenti: coadiuvare il direttore nello svolgimento dei propri compiti, conoscenza della natura, delle funzioni e delle caratteristiche specifiche della persona giuridica per cui si opera; cura della comunicazione nei contatti telefonici, telematici o d'altra natura, in modo da rendere corrette, fluide e precise le relazioni tra la Fondazione e i suoi interlocutori sia esterni, provenienti dalla società civile, che interni alla Regione stessa ospitante; adeguata riservatezza e cura dei dati sensibili; redazione di lettere, relazioni, verbali e altri documenti; conservazione della documentazione su supporto cartaceo e telematico in ottemperanza alle norme che regolano la conservazione dei documenti (protocollazione, registrazione, tenuta dell'archivio corrente e di quello storico); cura delle scritture contabili della fondazione; organizzazione di incontri, riunioni o convegni;
- supporto nella redazione del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione, inclusivo del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità;
- supporto/collaborazione dell'Agenzia di Informazione e comunicazione nelle attività volte alla promozione e diffusione di una cultura attenta e sensibile alle esigenze delle vittime di reato;
- l'utilizzo del Data Protection Officer (DPO) regionale come da schema di intesa approvato con Delibera di Giunta regionale n. 1733 del 17/10/2022;
- l'utilizzo del proprio Registro per i trattamenti, ai sensi del Regolamento UE/679/2016.

Per l'espletamento di alcuni particolari compiti, la Fondazione potrà avvalersi di collaboratori e stagisti con cui stipulerà appositi contratti e che utilizzeranno, quando presenti in Regione, una parte di locali assegnati al Gabinetto del Presidente della Giunta nonché le attrezzature, le strumentazioni informatiche e le apparecchiature telefoniche.

ART. 3

Diligenza nell'uso dei beni

Le parti si danno reciprocamente atto che i beni, oggetto della presente convenzione, sono in buone condizioni di funzionamento, e la Fondazione assume l'impegno di mantenerli tali relativamente allo stato d'uso e ad utilizzarli unicamente per le proprie finalità statutarie, osservando la massima diligenza e prudenza nell'uso e nella custodia dei medesimi.

ART. 4

Durata della convenzione

La presente convenzione avrà la durata di anni tre a decorrere dalla data di stipulazione e potrà essere rinnovata alla scadenza previa adozione di apposita delibera autorizzativa. La presente convenzione potrà essere risolta anticipatamente sulla base di eventuali e diverse determinazioni assunte, di concerto, dai due sottoscrittori.

ART. 5

Oneri della convenzione

Il rimborso annuo che la Fondazione opererà a favore della Regione per concorrere alla copertura delle spese che si verranno a sostenere nell'espletamento delle proprie attività, è convenuto forfettariamente in **€. 3.000,00**, onnicomprensivi da corrisondersi in unica soluzione entro **il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028.**

ART. 6

Verifiche della convenzione

La Regione e la Fondazione si impegnano, tramite i propri referenti individuati rispettivamente nel dott. Gian Guido Nobili del Gabinetto del Presidente della Giunta, e nella Direttrice della Fondazione Elena Zaccherini, a convocare

periodicamente incontri di verifica sull'applicabilità della presente convenzione.

ART. 7

Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Nel rispetto della normativa sulla *Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro*, al personale con libero accesso nella sede regionale di Viale Aldo Moro n. 52, vengono fornite informazioni su specifiche tecniche e di rischio presenti nell'ambito in cui è destinato ad operare, e sulle misure di prevenzione e di emergenza, unitamente ad estratti documentali concernenti le planimetrie di Piano, con vie di esodo e norme comportamentali e procedurali ai sensi dell'art. 26, D.lgs. n. 81/2008.

ART. 8

Definizione delle controversie

Le parti, sottoscrivendo la presente, dichiarano di accettare senza eccezione o riserva alcuna le condizioni di cui sopra facendo rinvio alle norme e leggi in materia per quanto non espressamente previsto nel presente atto.
Per la risoluzione giudiziale di ogni eventuale controversia si conviene di eleggere esclusivamente il Foro di Bologna.

ART. 9

Oneri fiscali

Il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi del DPR n. 131/1986 e successive modifiche e integrazioni, a cura e spese della parte richiedente.

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo ai sensi di quanto previsto dal DPR 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modifiche, a carico della Fondazione.

Bologna, lì..

Per la Regione Emilia-Romagna

.
Firmato digitalmente ex art. 24 D.lgs. 82/2005

Per la Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati

.

Firmato digitalmente ex art. 24 D.lgs. 82/2005

ALLEGATO A ALLA CONVENZIONE

- Fornitura e installazione di arredi, attrezzature, strumentazioni informatiche collegate al server regionale, apparecchiature telefoniche e relativi oneri per la loro manutenzione ed eventuale riparazione;
- uso degli strumenti di riproduzione di documenti in dotazione al Gabinetto del Presidente della Giunta;
- fornitura di carta, cancelleria ed altro materiale di consumo;
- utilizzo del servizio di smistamento e spedizione della corrispondenza postale;
- ausilio per la manutenzione del sito web della Fondazione;
- eventuale uso di sale presso le sedi regionali per riunioni e/o convegni eventualmente organizzati dalla Fondazione;
- un posto auto nonché relativi titoli per l'accesso ai parcheggi in uso alla Regione Emilia-Romagna assegnato al Direttore della Fondazione.

- - -